



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TORINO SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

- LUDA DI CORTEMIGLIA CARLO MARIA Presidente
- BONINO GIOVANNI Relatore
- MIGLIORINO GIUSEPPE
- 
- 
- 
- 


IL CASO.it

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3777/02 depositato il 28/11/2002
- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO n.PROT. 1593/02 REGISTRO contro AG. ENTRATE UFF. TORINO 1 - SEZ. STACCATA ATTI GIUDIZIARI proposto dal ricorrente:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
PIAZZA SALIMBENI 3 53100 SIENA SI  
difeso da:  
BALBO DI VINADIO EMANUELE  
CORSO RE UMBERTO 77 10100 TORINO TO



SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 3777/02

UDIENZA DEL

12/06/2003 ore 14:30

SENTENZA

N°

39/40/03

PRONUNCIATA IL:

3 LUG. 2003

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12 MAR. 2004

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La decisione del ricorso richiede una preventiva esposizione della vicenda giuridica e processuale e che ha originato la controversia tributaria

In seguito alla dichiarazione di fallimento della società Lavorazione Pelli S.A.L.P. s.p.a. - pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino con sentenza del 20 luglio 1995 - la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si rifiutava di restituire al fallimento somme che il curatore riteneva rimosse in forza di semplici mandati all'incasso o comunque pagate con pregiudizio dei creditori concorrenti. Perciò il Fallimento citò in giudizio la banca anzidetta, chiedendo al Tribunale di Torino di dichiarare inefficaci e quindi di revocare ai sensi dell' art. 67, secondo comma Legge Fallimentare, le rimesse aventi effetti solutori eseguite su due conti correnti che la società aveva trattenuto presso la filiale torinese della Monte dei Paschi di Siena.

Il Tribunale di Torino - Sezione VI - Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla causa con sentenza n. 1713/01 depositata il 28 febbraio 2001, accolse la domanda pronunciando un dispositivo del seguente tenore: "*... revoca i pagamenti descritti in motivazione per il complessivo importo di lire 1.774.441 e condanna la convenuta a pagare alla parte attrice tale somma ecc..., condanna la convenuta a restituire gli importi incassati successivamente alla dichiarazione di fallimento per il complessivo importo di lire 125.813.833, con gli interessi ecc...*"

L' Ufficio delle Entrate Torino 1 - Sezione Registro Atti Giudiziari, nel procedere alla prescritta registrazione della sentenza succitata, liquidò l' imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, stimando che ricorresse la fattispecie prevista dall' art. 8 comma 1 **lettera b)**, della Tariffa annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro).

Il 27 maggio 2002 l' imposta ammontante ad Euro 34.979,74 venne interamente pagata dalla Monte dei Paschi, che soccombente nel giudizio civile era procinto di proporre appello, la quale però il 10 novembre successivo propose all' Ufficio delle Entrate Torino 1 - Sezione Registro Atti Giudiziari una formale istanza di rimborso. Affettava la ricorrente che la tassazione era "*avvenuta in palese violazione di legge, perché avrebbe dovuto applicarsi, invece dell' imposta proporzionale, la tassa fissa di L. 250.000) rientrando il caso in una delle ipotesi di cui all' art. 8 lett. c. della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131*".

Notava fin da allora la parte che "*la sentenza tassata revoca un atto giuridico*", che "*l' effetto della pronuncia è identico a quello delle sentenze che dichiarano la nullità, l' annullamento, la risoluzione di atti giuridici, per le quali è prevista la tassazione in misura fissa*" e che "*la condanna al pagamento di somma è solo una*

*conseguenza accessoria alla pronuncia di revoca e come tale non è tassabile in misura proporzionale".*

Con nota di risposta del 14 ottobre 2002 l'ufficio finanziario rigettava l'istanza di rimborso e confermava la liquidazione.

Orbene, il 28 novembre 2002 la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto a questa Commissione Tributaria di Torino ricorso in sede giurisdizionale contro il diniego oppostogli dall' Ufficio finanziario, di cui qui si discute.

Lamenta la parte ricorrente la "*violazione e la falsa applicazione di legge*", in cui sarebbe incorsa la Sezione Registro Atti Giudiziari dell' Ufficio delle Entrate Torino 1, che -reputando di dover liquidare l'imposta *de quo* nella misura proporzionale stabilita dall' art.8, comma 1, **lett. b)** della Tariffa - gli ha opposto un rifiuto a suo dire illegittimo, sul presupposto erroneo che la sentenza tassata riguardasse le condanna al pagamento di una somma di denaro.

Osserva invero la parte che oggetto della sentenza revocatoria fu appunto la *revoca* dei versamenti bancari, mentre la condanna alla restituzione fu una mera conseguenza accessoria di tale revoca, talché avrebbe dovuto applicarsi la regola di trattamento fiscale prevista sotto la **lettera e)** del citato comma 1 dell'art. 8 della Tariffa. Infatti alla stregua di tale norma non sono soggetti ad imposta fissa gli atti dell' autorità giudiziaria che "*dichiarano la nullità o pronunciano l' annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto*".

Il ricorrente svolge quindi una estesa argomentazione intesa ad evidenziare l' affinità naturale della sentenza di revoca con quelle che dichiarano la nullità o pronunciano l' annullamento e la risoluzione di un atto, esplicitamente menzionate alla lettera e); affinità che esiste quantomeno sotto il profilo del comune effetto che esplicano di rimuovere l' efficacia di un atto o di una una situazione giuridica, ripristinando quella anteriore. Sottolinea che anche nel caso della sentenza di revoca si ritrova la stessa *ratio* per cui il legislatore non ha ravvisato, con riguardo altre sentenze menzionate, una "capacità contributiva" tale da giustificare l' applicazione di una imposta proporzionale. In tutti i casi avviene semplicemente la restituzione di quanto ricevuto in virtù di un atto giuridico antecedente, dichiarato inefficace.

Ad avviso della parte la sentenza revocatoria doveva dunque essere assimilata a quelle espressamente indicate nella lettera e) e scontare solo l' imposta in misura fissa e l' Ufficio accertatore, anziché arrestarsi alla formula letterale avrebbe dovuto applicare l' imposta *secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici* dell' atto prodotto per la registrazione, e non disattendere la regola dettata in tal senso dall' art. 20 dello stesso DPR 26 aprile 1986 n. 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro).



Nota infine la ricorrente che *"la sentenza tassata con aliquota del 3% ha ad oggetto finanziamenti bancari che, per espressa disposizione legislativa rientrano nel campo di applicazione dell' IVA "* e sostiene che - quand' anche non si voglia annoverare la sentenza tra le ipotesi considerate sotto la lettera e) - essa dovrebbe essere tassata in misura fissa in virtù dell' art. 40 del DPR testé citato, che prevede appunto tale trattamento per gli atti che" rientrano nella campo di applicazione dell' IVA, ancorché esenti.(art.10 n. 1 DPR 26 ottobre 1972, n. 633)".

Pertanto si chiede alla Commissione di dichiarare non dovuta l' imposta liquidata in misura fissa e di condannare l' Agenzia delle Entrate - Ufficio delle Entrate Torino 1 a restituire la differenza tra la somma pagata e l' importo pari a lire 250.000, con il favore delle spese di giudizio.

L' Ufficio delle Entrate Torino 1 - Sezione Registro Atti Giudiziari dell' Agenzia delle Entrate si è costituito in giudizio depositando una memoria scritta, e resiste affermando che:

- "l' azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare determina esclusivamente l' inefficacia del singolo atto e non dell' intera operazione di mutuo nei confronti del solo istituto bancario, e non nei confronti di tutti i creditori, in quanto l' istituto bancario ha posto in essere una azione discriminatoria tra i soggetti creditori della società SALP spa.";
- "per la fattispecie in esame non è possibile invocare la previsione della lettera e), poiché i giudici con la loro sentenza non hanno disposto né la nullità né pronunciato l' annullamento dell' atto, ma soltanto la revoca dei pagamenti effettuati dall' istituto bancario in quanto la somma mutuata ad estinzione dei debiti pregressi è stata utilizzata in modo irregolare per cui è scaturita la condanna a restituire tali somme"

L' Ufficio contesta poi anche la tesi avanzata in subordine dal ricorrente sull' applicabilità dell' art. 40 del T.U.

Il ricorrente ha replicato con una memoria aggiuntiva.

Successivamente la causa è stata trattata e discussa pubblicamente all' udienza del 12 giugno 2003, su istanza contestuale al ricorso, e in esito a tale udienza la Commissione si è riservata di decidere entro i termini di legge.

Infine il 3 luglio 2003 la causa è stata decisa in camera di consiglio.

**OSSERVA**



4

La questione dibattuta tra le parti sulla qualificazione giuridica da attribuire alla sentenza registrata ai fini dell' applicazione della corretta imposta deve essere risolta partendo dal criterio ermeneutico dettato dal legislatore stesso nell' art. 20 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro, adottato con DPR 26 aprile 1986 n. 131/1986.

L' articolo stabilisce che:

*L' imposta è applicata secondo l' intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente.*

Si tratta di un criterio che, privilegiando la sostanza sul nome, prescrive che la qualificazione giuridica dell' atto da assoggettare ad imposta di registro - e dunque il suo inquadramento tra le molteplici fattispecie previste nella tariffa (predeterminate, circoscritte, ma non esaustive), cui corrispondono trattamenti fiscali differenziati - deve essere fatta tenendo conto non del *nomen iuris*, ma della sostanza giuridica dell' atto, quale si evidenzia nei suoi effetti. Siccome è l'effetto che l'atto produce nella sfera giuridica a determinare le sue conseguenze economiche - e non il nome o la sua struttura formale - la norma citata obbedisce alla *ratio* di calibrare l' imposizione fiscale sulla diversa capacità contributiva che ogni atto rivela.

Ciò significa che un atto innominato o di dubbia classificazione può e deve trovare la sua collocazione naturale nella stessa categoria degli atti che producono effetti giuridici ed economici identici o assimilabili. In altre parole, siccome ciascuna categoria include atti che (a giudizio del legislatore) hanno un comune profilo di efficacia e denotano uno stesso grado di capacità contributiva, anche l' atto innominato o difficile da classificare viene attratto nella categoria degli atti che possiedono la sua stessa natura intrinseca e producono gli stessi effetti giuridici.

Se questo è vero, la risposta alla questione se la sentenza di revocatoria *de quo* va soggetta o meno allo stesso trattamento fiscale delle sentenze previste alla lettera e) del comma 1 dell' art. 8 della tariffa, richiede una indagine articolata sulle seguenti fasi.

- In primo luogo si deve individuare la natura intrinseca e gli effetti propri delle sentenze esplicitamente menzionate sotto detta lettera e), cioè delle sentenze che *dichiarano la nullità, pronunciano l' annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto*, cercando quel denominatore comune che giustifica la loro appartenenza ad una unica fattispecie soggetta a una modesta imposta fissa.
- In secondo luogo si deve accertare se anche la sentenza civile di cui si tratta - la quale ha pronunciato la *revoca* di pagamenti compiuti entro l' anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed ha condannato la parte convenuta a restituire le

relative somme - abbia o meno natura intrinseca ed effetti propri assimilabili a quelli individuati come comuni nelle sentenze di nullità, annullamento e risoluzione.

- In terzo luogo è opportuno un ulteriore riscontro negativo, inteso ad accertare se la sentenza soggetta a tassazione sia o no riconducibile alle fattispecie di imposta contigue, previste alla **lettera b)** [sentenze recanti condanna al pagamento di somme] e alla **lettera a)** [sentenze recanti trasferimento o costituzione di diritti reali... su altri beni e diritti] del comma 1 dell' articolo 8 della tariffa.

## I

La prima indagine ci conduce a riconoscere che i tre tipi eterogenei di sentenza previsti espressamente alla lettera e) [nullità, annullamento, risoluzione] riguardano decisioni che, se pure differiscono nella loro funzione, sono identiche per quanto riguarda il loro **effetto**, che consiste, in tutti e tre i casi, nell' invalidazione di un atto giuridico. Invero solo questa *efficacia invalidante* rappresenta il loro comune denominatore, su cui riposa quella identità o "natura intrinseca", che rileva ai fini fiscali; ragion per cui scontano la stessa imposta.

Al legislatore fiscale del 1986 non importò la diversità del loro *nomen iuris* e neppure la diversità della loro funzione, ben sapeva che la *nullità* sanziona l' inosservanza di norme imperative o la mancanza di uno degli elementi essenziali dell' atto; l'*annullabilità* incombe sugli atti viziati per incapacità legale di una delle parti o stipulati per errore, dolo, violenza; la *risoluzione* consegue all' inadempimento. Eppure riuni le tre ipotesi sotto una *ratio* comune.

Neppure si curò il legislatore della natura dichiarativa (nullità) oppure costitutiva (annullamento, risoluzione) delle differenti sentenze enunciate sotto la stessa previsione, e neppure rilevò se l' efficacia fosse *ex tunc* o *ex nunc*.

Al contrario il nostro <sup>legislatore</sup> tenne conto dell' unico denominatore comune di tali pronunce, che consiste nella loro efficacia invalidante: in forza di questa tali sentenze esplicano un mero effetto ripristinatorio di *uno status quo ante* e non fanno emergere alcuna situazione nuova di ricchezza che - per scelta legislativa - meriti di essere assunta come indice di *capacità contributiva* e quindi giustifichi una imposizione in misura proporzionale (piuttosto che una tassa fissa appena compensativa del servizio obbligatorio di registrazione degli atti giuridici storicamente demandato all' Ufficio del registro).

E' del tutto evidente che il legislatore ha logicamente escluso che siffatta capacità contributiva esista nei casi in cui la condanna alla restituzione di beni o di somme è la mera conseguenza di una dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione di un negozio, poiché in tutti i casi l' efficacia propria e la natura intrinseca dell' atto è solo

quella di restituire quanto venne già dato e ricevuto in virtù di un atto giuridico (magari anche già tassato) sanzionato come *inefficace*. E con ciò può ritenersi esaurita la prima indagine.

## II

La seconda indagine approda a dimostrare che anche la sentenza di cui trattiamo, la quale revoca dei pagamenti compiuti in pregiudizio del fallimento, ha in buona sostanza la stessa natura intrinseca e produce gli stessi effetti propri testé individuati per i casi di nullità, annullamento e risoluzione.

Si tratta in effetti di una sentenza pronunciata a mente dell' art. 67 della Legge Fallimentare, che nel caso concreto non revoca un contratto di mutuo o altro negozio finanziario, ma bensì un atto giuridico qual' è il pagamento, rendendolo 'inefficace'. Per meglio dire la pronuncia rende improduttivi di effetti tutta una serie di pagamenti effettuati con pregiudizio dei creditori fallimentari ed esplica nei confronti dei pagamenti stessi lo stesso risultato invalidante che consegue alle sentenze -tassate in misura fissa - che dichiarano la nullità o l'annullamento di un atto o la risoluzione di un contratto.

Quindi, pur nella diversità funzionale e strutturale dei vari istituti e delle varie pronunce, troviamo una caratteristica che accomuna quest' ultima ipotesi innominata [sentenza di revoca] alle altre ipotesi nominate nella lettera e). Essa è data dell' efficacia invalidante, che ripristina la situazione giuridica economica antecedente, e non configura un arricchimento significativo di nuova capacità contributiva.

Invero anche la sentenza di revoca, al pari delle altre esaminate, rimuove gli effetti originariamente prodotti da un atto giuridico. Anche qui le condanne conseguenti alla pronuncia hanno solo lo scopo di ripristinare lo *status quo ante* e non producono un trasferimento di ricchezza tassabile in misura proporzionale, alla stregua di un criterio ragionevole di capacità contributiva.

Orbene, per consequenzialità logica fra i risultati delle due prime indagini e per la doverosa osservanza del criterio ermeneutico dettato nel citato art. 20 si deve riconoscere che a buon diritto la sentenza n. 1713/01 del Tribunale di Torino - Sezione VI - Giudice Unico, doveva essere annoverata tra i casi previsti dalla lettera e) del comma 1 dell' art. 8 della Tariffa.

Si tratta infatti di sentenza *revocatoria*, pronunciata ai sensi dell' art. 67 L.F. (R.D. 267/42) in cui la condanna alla restituzione di una somma di denaro, è meramente accessoria rispetto al provvedimento giurisdizionale, non è indice di

capacità contributiva, non configura un fenomeno di trasferimento economico nuovo e significativo di tale capacità, ma anzi tende a ripristinare per quanto possibile (per salvaguardare *la par condicio creditorum*) una situazione preesistente compromessa, eliminando l'efficacia di atti già compiuti (pagamenti) privandoli del loro valore solutorio e, in definitiva, privandoli - *tamquam non essent*- del loro valore economico.

In effetti la natura intrinseca e l'effetto giuridico proprio della sentenza che revoca un pagamento di un debito è essenzialmente quello di togliere l'efficacia di un atto giuridico (qual' è il pagamento) e di cancellare la modificazione operata da quell'atto nel mondo del diritto, ripristinando la situazione anteriore. Perciò questa sentenza è assolutamente equiparabile, quanto al suo effetto, alle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto ovvero la risoluzione di un negozio, ripristinando in tal modo uno stato anteriore. Anche qui la condanna al pagamento che ne consegue rappresenta un mero accessorio - come nel caso delle condanne restitutorie conseguenti alle pronunce di nullità, annullamento ecc. - perché obbediscono, alla sola esigenza di riallineare la situazione economica sulla situazione giuridica ripristinata.

Da quanto detto appare più che giustificato non fermarsi alla lettera della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), cit., ed interpretare invece il significato della stessa, nel senso di riferire alla sua previsione ogni pronuncia giurisdizionale che rende improduttivo di effetti un atto giuridico.

### III

Un terzo profilo di indagine induce ad escludere che la sentenza *de quo* possa essere assimilata all'ipotesi prevista nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della Tariffa, che contempla e tassa nella misura proporzionale del 3% le sentenze *recanti condanna al pagamento di somme*.

L'ipotesi raggruppa una casistica molto ampia ed eterogenea di sentenze pronunciate in cause aventi svariati oggetti o titoli, ma caratterizzate tutte da un fatto: vuoi la condanna al pagamento di somme o di valori, vuoi la condanna alla consegna di beni, vuoi quella di eseguire un'altra prestazione economica non hanno mero carattere accessorio e di ripristino di una situazione economica e giuridica antecedente, ma costituiscono l'oggetto principale della decisione e la realizzazione economica inerente al riconoscimento o alla costituzione di un diritto controverso, da cui una parte trae un arricchimento indicativo di capacità contributiva.

Appunto per questa ragione è prevista per siffatte sentenze l'applicazione dell'imposta proporzionale, che opportunamente si commisura su tale capacità. Applicare lo stesso trattamento (pagamento di imposta proporzionale) alla sentenza di revoca fallimentare vorrebbe dire disconoscere la natura intrinseca e gli effetti propri di questa (con violazione dell'art. 20 del DPR 131/1986 cit.), presupporre l'esistenza di una capacità contributiva laddove praticamente non c'è (con lesione dell'art. 57



Costituzione), introdurre una disparità di trattamento rispetto alle sentenze, affini *quoad effectum*, che pronunciano la nullità, l' annullamento o la risoluzione (con lesione dell' art. 3 della Costituzione).

D'altro canto è significativo che nelle sue controdeduzioni l' Ufficio, pur richiamandosi ad una interpretazione strettamente "letteralistica" del dettato dei cui alla lettera e) del comma 1 dell' art. 8, tende a giustificare l' applicazione dell' imposta proporzionale prevista dalla lettera b) negando che la sentenza *de quo* consegua lo scopo, proprio della azione revocatoria, di realizzare la *par condicio creditorum*, e cioè nega - implicitamente - che essa produca quegli effetti di mero ripristino della situazione giuridica anteriore che consentono invece di assimilarla alle ipotesi *sub e)*.

Comunque sul punto la Commissione ritiene pertinente e degno di essere condiviso il rilievo contenuto nella memoria aggiuntiva della parte ricorrente, laddove questa osserva che sono inconferenti le deduzioni svolte dall'Ufficio relativamente ad un preteso distinguo tra revoca dell' atto di mutuo e revoca degli accrediti in conto corrente delle somme derivanti dal mutuo stesso. Nota giustamente la parte che la lettera e) del comma 1 dell'art. 8, cit., assoggetta a tassa fissa le sentenze che dichiarano la nullità o producono l'annullamento sia di *contratti* (quale è il mutuo), sia di ogni altro atto giuridico (quale è ovviamente anche l'estinzione di un debito). E perciò l' argomento sollevato dall' Ufficio non è dunque ostativo all'interpretazione estensiva (o analogica) dell'art. 8, secondo l' indirizzo qui prospettato, ma d' altronde largamente seguito nella prassi di altri Uffici finanziari e anticipato dalla giurisprudenza.

L' indagine fin qui svolta sotto questo capo si conclude con una risposta altrettanto negativa al quesito se la sentenza in esame sia altrimenti riconducibile sotto la previsione "contigua" della lettera b) del comma 1 dell' articolo 8 della Tariffa [sentenze recanti **trasferimento** o costituzione di diritti reali... su altri beni e diritti]. Anche su tale punto si ritiene corretta l' osservazione che *"l'azione revocatoria ha effetti solo relativi, ovvero non produce effetti traslativi del diritto contemplato dall' atto successivamente dichiarato inefficace, ma rende semplicemente quel diritto assoggettabile ad esecuzione forzata"*. Ne consegue che la sentenza di revoca, non comportando retrocessione di beni va tassata in misura fissa. Altrettanto succede per la revoca di pagamenti, siccome la condanna alla restituzione delle somme di denaro pagate ha solo la funzione di ristabilire la *par condicio creditorum*, e «*colui che ha restituito la somma in adempimento della sentenza è pur sempre creditore di tale somma nella procedura concorsuale che andrà a svolgersi - ex art. 71 L.F.*».

Da quanto fin qui esposto la Commissione trae la conclusione che la sentenza di revoca fallimentare di cui si tratta cade sotto la previsione della lettera e) del comma 1 dell' articolo 8 della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro) e deve essere tassata nella misura fissa prevista di lire 250.000, e dunque non secondo la previsione di cui alla



lettera b), ritenuta valida dall'Ufficio delle Entrate Torino 1 - Sezione Registro Atti Giudiziari, in forza della quale venne liquidata e pagata una imposta proporzionale ammontante a Euro 34.979,64.

Tale conclusione è sufficiente per dichiarare illegittimo il diniego di restituzione della somma di lire 34.850,53 (pari alla differenza in Euro tra l'imposta pagata e l'imposta dovuta) opposto dall' Ufficio con la nota prot. 1593 del 14.9.2002, che confermò la *"tassazione nella misura prevista dall' art. 8, comma 1, lettera b della tariffa, parte prima del DPR 131/86"*

Per quanto riguarda infine l'ulteriore motivo dedotto dalla parte ricorrente a proposito della applicabilità al caso della regola c.d. dell' alternatività dell' IVA e dell' imposta di registro, e cioè della tesi secondo cui quand'anche si riconducesse la fattispecie sotto la rubrica della lettera b) si dovrebbe comunque applicare l'imposta fissa a norma dell' art. 40 del T.U. sul registro - si osserva ancora e brevemente quanto segue.

Sia l' istanza di rimborso avanzata dai contribuente all' Amministrazione che il provvedimento di diniego non hanno motivato (l'uno la richiesta, l' altra il rifiuto) con riguardo a tale punto. Comunque la questione subordinata perde il suo rilievo nel momento in cui l' atto viene riconosciuto - con effetto assorbente della questione stessa- come soggetto alla imposta fissa di per sé stesso, in forza cioè della stessa previsione tariffaria. D' altro canto la Commissione non reputa dimostrata in modo incontrovertibile l' infondatezza dei rilievi che la parte resistente ha sollevato al riguardo.

Per tutte le ragioni fin qui esposte la Commissione ritiene degna di accoglimento la domanda di rimborso avanzata della parte ricorrente.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l' Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 Sez. staccata Atti Giudiziari a rifondere alla parte ricorrente le spese del procedimento che liquida in complessivi Euro 1500,00 oltre accessori di legge.

Torino, così deciso in camera di consiglio il 3 luglio 2003.

IL RELATORE

Bonino

IL PRESIDENTE


Luda di Cortemiglia



12 MAR. 2004

DEPOSITATO IN.....

IL SEGRETARIO  
 Acciaresi Tribunale  
 Clara FIORELLI



TRIBUNALE  
1

**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI TORINO**  
AUTENTICA COPIA

La presente autentica copia n°  
.....  
.....  
.....  
Torino, li 22/02/2009.....

IL SEGRETARIO

Assistente Tributarie  
Francesco ABRUZZESE

IL CASO.it

TRIBUNALE  
1

IL CASO.it